



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2002 del 24/09/2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE "COMPARTO" PER L'ANNO 2018

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con G.C. 276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 1.2.2018 ivi compreso quello *ad interim* del III Settore, affidato alla Dr.ssa Iraide Fanesi, già dirigente titolare del IV Settore;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 13.3.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, d.lgs. n.118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e degli allegati previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 20.3.2018 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2018 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi";

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Rilevato che:

- l'art.67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, come già previsto dall'art.31 comma 2 del CCNL 22.1.2004, ha definito che **le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità** determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art.32, commi 1 e 2, e dai successivi incrementi stabili alle risorse **vengono definite in un unico importo che** resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- ai sensi dell'art.67 comma 2 lett. a) del CCNL 21.5.2018 il fondo è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari ad euro 83,20 per le unità di personale

destinatario del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e **a valere dall'anno 2019**;

- ai sensi dell'art.67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018, come già previsto dalle dichiarazioni congiunte n.14 del CCNL 22.1.2004, n. 4 del CCNL 9.5.2006, n.1 del CCNL 31.07.2009, il fondo viene incrementato di **€. 5.924,99** per integrare l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali;
- ai sensi dell'art.67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, come già previsto dall'art.4 comma 2 CCNL 5.10.2001 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli *assegni ad personam* in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio", è prevista una integrazione pari a **€. 363,60** (parte stabile sui cessati 2017) e **€ 337,72** (parte variabile in dodicesimi sui cessati 2017);

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2018 ai sensi dell'art.67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, come indicate nell'art.31 comma 2 CCNL 22.1.2004, risultano pertanto essere pari ad **€. 392.232,03**;

Visto la allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2018, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art.40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il bilancio per l'esercizio in corso;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art.9, c. 2-bis, ultimo periodo, D.L. n.78/2010, come modificato dall'art.1, c. 456, L. n.147/2013, il quale prevedeva che, dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art.1, c. 236, L. n. 208/2015 il quale prevedeva che, dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art.23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle*

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato”;

Preso atto che, ai sensi dell'art.23, D.Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2018, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art.9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art.1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016, che quindi fissano **il limite da rispettare in euro 346.309,01**;

Dato atto che il Fondo in questione continua ad essere alimentabile (art.67, comma 3 CCNL 21.5.2018), con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art.15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n.98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art.54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2018 sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art.15, c. 1, lett. k), comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art.113, D.Lgs. n.50/2016) sulla base dei criteri contrattati in data 14.2.2018 e del relativo regolamento, approvato in data 20.2.2018 G.C. n.49;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art.5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art.7, c. 1, CCNL 1° aprile 1999;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa del presente atto;

2. di procedere alla **costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018** secondo la **tabella 1** allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di rinviare a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora vi siano novità legislative circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;

4. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2018 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 13.3.2018, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2018;

5. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali:

- le progressioni economiche orizzontali storiche;
- le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2018;
- le indennità per le educatrici ed insegnanti;
- il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art.7, comma 7, del CCNL 31/03/99;

6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2018 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

7. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 214/90 è il dirigente sottoscrittore del presente provvedimento.

8. dare atto che **le risorse per la retribuzione di posizione e risultato delle "posizioni organizzative"** di questo Ente, stralciate dal fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, ammontano a complessivi euro: **32.278,82 di cui 6.455,61 retribuzione di risultato;**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2002 del 24/09/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **03/10/2018**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2516

Il 03/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1727 del 03/10/2018** con oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE "COMPARTO" PER L'ANNO 2018**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **03/10/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2018

DESCRIZIONE	2018
Risorse stabili	
1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori (prot.36079 del 22,12,2017), ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". <u>L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi al 2018.</u>	392.232,03
#####	-
DALL'ANNO 2019 IN POI: INCREMENTO ART. 67, COMMA 2 LETT. A - EURO 83,20 X DIP IN SERVIZIO AL 31.12.2015 (99 DIPENDENTI X 83,20 = 8.236,80)	-
INCREMENTO ART. 67, COMMA 2 LETT. B - DIFFERENZIALI PEO (ANNO 2019 EURO 8.191,30)	-
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART. 67, COMMA 2, LETT. C)	363,60
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 - ART. 67, COMMA 2, LETT. C)	-
IMPORTI PER TRASFERIMENTO FUNIONI ... UNIONI - ART. 67, COMMA 2, LETT E)	-
IMPORTO CORRISPONDENTE A EVENTUALI MINORI ONERI PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE MAX 0,20% DEL MS ANNUO DELLA STESSA DIRIGENZA - ART. 67, COMMA 2, LETT. F)	-

RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - ART. 67, COMMA 2, LETT. G	-
INCREMENTO X AUMENTO D.O. E ART. 67, COMMA 2, LETT. H)	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE DELL'IMPORTO DESTINATO ALLE P.O. ART. 15, COMMA 7	-
Art. 20, comma 3, D.Lgs. 75/2017 ... (circolare 2/2018 DFP) - Incremento per personale stabilizzato con utilizzo risorse di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010	-
DECURTAZIONE CONSOLIDATA A FAR DATA DALL'ANNO 2015 ... APPLICAZIONE ART. 9, COMMA 2BIS, DEL D.L. 78/2010 - CON SEGNO MENO	- 35.466,86
DECURTAZIONE CONSOLIDATA A FAR DATA DALL'ANNO 2015 ... APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 236, LEGGE 208/2015 - RICONDUZIONE AL LIMITE	-
A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualidfica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	-
EVENTUALE ULTERIORE DECURTAZIONE PER INCREMENTO FONDO P.O. A SEGUITO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ART. 7, COMMA 4, LETT. U - CON SEGNO MENO	-
.....	-
TOTALE RISORSE STABILI	357.128,77

Risorse variabili soggette al limite

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ART. 67, COMMA 3, LETT. C	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67, COMMA 3, LETT. C (SPECIFICARE) (ES. ICI PER LE SOMME ANCORA DA INCASSARE)	-
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER OPERE AVVIATE DOPO IL D.LGS 50/2016 E FINO AL 31.12.2017 (VEDI CDC SS.AA. 6/2018)	-
RIA CESSATI NELL'ANNO PARTE VARIABLE IN DODICESIMI - ART. 67. COMMA 3, LETT. D)	332,72
MESSI NOTIFICATORI - INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 54 DEL CCNL 14/09/2000 - ART. 67, COMMA 3, LETT. F)	-
INTEGRAZIONE 1,2% - ART. 67, COMMA 3, LETT. H	-

RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI ENTE ANCHE DI MANTENIMENTO (EX ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL 01/04/1999 - ART. 67, COMMA 3, LETT. I - PIANO CASA - DELIBERA CDC MARCHE N. 9/2011	5.000,00
IMPORTI PER TRASFERIMENTO FUNZIONI ... UNIONI - ART. 67, COMMA 3, LETT J) - TRASFERIMENTI IN CORSO D'ANNO ... IN PARTE VARIABILE	-
....	-
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	5.332,72

Risorse variabili NON soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, COMMA 3, LETT. A)	-
PIANI DI RAZIONMALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 16, COMMI 4, 5 E 6 DEL D.L. 98/2011 - ART. 67, COMMA 3, LETT. B)	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67, COMMA 3, LETT. E)	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)- ART. 67, COMMA 3, LETT. C	-
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016 ANCHE PER SERVIZI E FONITURE ART. 67, COMMA 3, LETT. C	20.000,00
AVVOCATURA - ART. 67, COMMA 3, LETT. C	-
QUOTE INCENTIVO PRATICHE CONDONO - CdC VENETO 31/2013 FUORI DAL LIMITE	-
ISTAT	3.000,00
ECONOMIE FONDO (DI PARTE STABILE) NON UTILIZZATE NELL'ANNO PRECEDENTE - ART. 67, COMMA 1)	-
PRESTAZIONI CONTO TERZI	-
RECUPERO PER INCARICHI NON AUTORIZZATI	-
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	23.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	28.332,72

	TOTALE	385.461,49
	VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE PARTE VARIABILE	23.000,00
	TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	362.461,49
	LIMITE FONDO ANNO 2016	346.309,01
	<i>RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO PER RICONDUZIONE AL LIMITE ANNO 2016</i>	- 16.152,48
	<i>FONDO ANNO 2018 - IN ATTESA DI CHIARIMENTI INCREMENTI CCNL 21 MAGGIO 2018</i>	346.309,01
	INCREMENTO (DIFFERENZIALI PEO ANNO 2018) NON SOGGETTO A LIMITI - 2018	5.924,99
	TOTALE FONDO DISPONIBILE	352.234,00
	DECURTAZIONE IMPORTO STANZIATO ANNO (2016) P.O. ENTI CON DIRIGENZA	32.278,82
	FONDO DISPONIBILE	319.955,18
	APPLICAZIONE ART. 4, D.L. 16/2014	3.953,01
	FINALE UTILIZZABILE	316.002,17
	SOMME NON CONCORRENTI DI PARTE VARIABILE - RIGO 49	23.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	339.002,17